

Raccolta
disposizioni normative
riguardanti l'attuazione della
Anagrafe regionale delle
aziende agricole.

(2003 - 2005, aggiornato a maggio 2005.)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n.17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;

Considerato che:

- il citato Regolamento Regionale all'art.10, comma 2 dispone che dalla data di entrata in vigore decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale devono essere attivati i sistemi informatizzati dell'anagrafe e i singoli sistemi ad essi collegati;
- l'effettiva attivazione dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna è stabilita con atto del dirigente regionale competente in materia di agricoltura;
- fino all'effettiva attivazione dell'anagrafe resta sospesa l'efficacia dell'art. 1 comma 2 del citato Regolamento Regionale;

Preso atto che:

- a norma dell'art.3, lettera b) del Regolamento Regionale n. 17/2003, con atto della Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese del 08 ottobre 2003, n. 12818 sono

stati determinati il contenuto informativo dell'archivio e del fascicolo aziendale dell'Anagrafe delle Aziende Agricole;

- con Deliberazione di Giunta del 27 ottobre 2003, n. 2125 "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Approvazione schema di convenzione tra Regione e centri Autorizzati di Assistenza Agricola e provvedimenti conseguenti", è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola".

Dato atto che:

- in attuazione dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Regionale n.17/2003 sono state firmate le convenzioni tra la Regione Emilia-Romagna ed i Centri di Assistenza Agricola (CAA) per lo svolgimento delle attività di gestione dell'anagrafe;
- sono stati reciprocamente assunti da parte dei CAA e della Regione gli impegni stabiliti all'art. 4 della citata convenzione;

Ritenuto di:

- procedere all'attivazione graduale dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe stante il carattere innovativo che la messa in atto del sistema informatizzato dell'Anagrafe comporta nella gestione dei procedimenti amministrativi;
- avvalersi dei dati in esso contenuti per i sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe;

Ritenuto pertanto necessario:

- dare effettiva attivazione, così come stabilito all'art. 10, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2003, all'anagrafe delle Aziende Agricole;
- definire, nel rispetto dei termini entro cui devono essere presentate le varie istanze, un ordine di priorità dei procedimenti per i quali viene gradualmente attivato il sistema dell'anagrafe;
- identificare, nel rispetto di quanto sopra citato, i seguenti procedimenti per i quali viene data attivazione al sistema informatizzato dell'Anagrafe:

- a) Reg. CE 1251/1999 - PAC Seminativi;
- b) Piano Regionale di Sviluppo Rurale: Asse 2, misura 2F;
- c) Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale sui carburanti agricoli (DM 454/2001);

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- di attivare, così come stabilito all'art. 10, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2003, l'anagrafe delle Aziende Agricole con decorrenza 1 dicembre 2003 ;
- di definire, nel rispetto dei termini entro cui devono essere presentate le varie istanze, un ordine di priorità dei procedimenti per i quali viene, attualmente, attivato il sistema dell'anagrafe;
- di identificare, nel rispetto di quanto sopra citato, i seguenti procedimenti per i quali viene data attivazione al sistema informatizzato dell'Anagrafe:
 - a) Reg. CE 1251/1999 - PAC Seminativi;
 - b) Piano Regionale di Sviluppo Rurale: Asse 2, misura 2F;

c) Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale sui carburanti agricoli (DM 454/2001) entro il 30/06/2004;

Di dare atto che:

- la Regione e le Amministrazioni competenti, si avvalgono delle informazioni contenute in anagrafe in conformità a quanto disposto dagli art. 1, comma 2 ed art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento Regionale 17/2003;
- di individuare, con appositi successivi atti, i sistemi collegati all'anagrafe relativi ai procedimenti connessi al sistema stesso, nel rispetto dei termini entro cui devono essere presentate le varie istanze;
- di definire, con specifico provvedimento, le condizioni operative per la gestione, nell'esercizio 2004, dell'agevolazione fiscale sui carburanti agricoli;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N.003588

BOLOGNA 22/03/2004

OGGETTO: R.R. 17/2003 - ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE -
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE
DOMANDE DI CUI AI REGOLAMENTI CE 1251/99, 1782/03 E
2237/03 PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI AIUTO A FAVORE
DI TALUNI SEMINATIVI.
Prot. n. (INV/04/10486)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 aprile 2000, "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della Commissione del 22/10/99 e n. 2461/99 della Commissione del 19/11/99, in materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi, nonché dei regolamenti CE 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione relativi alla istituzione di un aiuto a favore di talune leguminose in grani";
- Il Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricole comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CE 2019/93, 1452/01, 1453/01, 1454/01, 1868/94, 1251/99, 1254/99, 1673/00, 2358/71 e 2529/01;
- Il Regolamento CE n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni

relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna".

Considerato che:

- le modalità di individuazione e di attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe sono state determinate con atto della responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i procedimenti amministrativi individuati con il citato atto sono stati individuati quelli collegati alle modalità di applicazione del Regolamento CE n° 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore di coltivatori di taluni seminativi, del Regolamento CE n° 2316/1999 della Commissione ed il Regolamento CE n° 2461/99 per le modalità di applicazione del Regolamento CE n° 1251/1999;

Ritenuto pertanto necessario definire le modalità operative in materia di regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
- b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA - sono autorizzati a:

validare le posizioni aziendali omettendo l'inserimento dei dati riferiti alle particelle ed ai possessi relativi a:

- fascia altimetrica;
- data inizio e data fine possesso;

che non risultano in banca dati e che non sono ritenuti indispensabili ai fini dei provvedimenti di cui ai citati Regolamenti.

La validazione delle posizioni aziendali, con le limitazioni stabilite al punto 1), del presente atto, è consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali è richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi.

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Richiamate:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle responsabilità di Servizio, l'istituzione delle posizioni dirigenziali *professional* ed il conferimento dei relativi incarichi, nonché la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 3021 del 28 dicembre 2001;
- le determinazioni dello stesso Direttore Generale n. 1289, in data 22 febbraio 2002, e n. 7321, in data 23 giugno 2003, con le quali rispettivamente sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali *professional*;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta n. 2554, in data 9 dicembre 2003, concernente disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di livelli dirigenziale;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 17325 in data 23 dicembre 2003, con la quale sono stati prorogati al 31 marzo 2004 gli incarichi di livello dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

1) di definire le modalità operative in materia dei regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;

b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA - sono autorizzati a:

validare le posizioni aziendali omettendo l'inserimento dei dati riferiti alle particelle ed ai possessi relativi a:

- fascia altimetrica;

- data inizio e data fine possesso;

che non risultano in banca dati e che non sono ritenuti indispensabili ai fini dei provvedimenti di cui ai citati Regolamenti.

La validazione delle posizioni aziendali, con le limitazioni stabilite al punto 1), lettera b) del presente atto, è consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali è richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi.

2) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

Oggetto:

R.R.17/2003 ANAGRAFE DELLE AZ. AGRICOLE-REG.CE 1535/2003
RECANTE MODALITA DI APPL.NE DEL REG. CE 2201/96 PER QUANTO
RIGUARDA IL REGIME DI AIUTO NEL SETT.DEI TRASF. A BASE DI
ORTOF.LI,DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE
DICHIARAZIONI DI CONSISTENZA AZIENDALE

Prot. n. (INV/04/15706)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-

Romagna";

- Il Regolamento CE n. 1432/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori;
- Il Regolamento CE n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei trasformati a base di ortofrutticoli;
- Il Regolamento CE n. 444/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento CE n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di applicazione di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- La delibera di Giunta n. 1084 del 24 giugno 1997 relativa alle prime disposizioni per l'attuazione del Reg. CE 28/10/1996,, n. 2200 del consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli e dei successivi regolamenti attuativi, ratificata con delibera del Consiglio n. 670 del 17 luglio 1997;

Considerato che:

- occorre procedere gradualmente all'attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe così come è stato determinato con atto della responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano quelli collegati al Regolamento CE n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento CE n. 444/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;

Atteso che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna (AGREA) procede all'erogazione dei contributi ai sensi dei citati Regolamenti a favore delle Organizzazioni di Produttori riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di agevolare il regolare svolgimento della campagna di commercializzazione 2004 - 2005, visto l'approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di consistenza aziendale, definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali relativi a:

- a) aziende agricole, con consistenza aziendale ricadente in Regione Emilia-Romagna, aderenti ad Organizzazioni di Produttori;
- b) aziende agricole, con consistenza aziendale ricadente in Regione Emilia-Romagna e in Regioni diverse, aderenti ad Organizzazioni di Produttori;
- c) aziende agricole, con consistenza aziendale ricadente esclusivamente in Regioni diverse, aderenti ad Organizzazioni di Produttori;
- d) organizzazioni di produttori e soggetti privati esercenti attività agroalimentare che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione ai sensi del Regolamento regionale 17/2003 art. 2 comma 2

secondo le specifiche situazioni risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- 1) per le aziende agricole di cui alle precedenti lettere a) e b), la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/2003 art. 6;
- 2) per le aziende agricole di cui alla sopracitata lettera c), con consistenza aziendale ricadente esclusivamente in Regioni diverse e aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali è a cura dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna (AGREA);

- 3) per le Organizzazioni di Produttori e soggetti privati esercenti attività agroalimentare di cui al punto d), alla costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli provvede la Regione Emilia-Romagna - Servizio Produzioni Vegetali;

Considerato:

- che, nello svolgimento della campagna di commercializzazione 2004 sono in atto, fra l'altro, contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, di durata inferiore ad un anno di cui alla L.203/82, art.56;
- che è quindi necessario fornire indicazioni operative per la gestione dei fascicoli aziendali con contratti agrari di compartecipazione secondo le modalità di seguito elencate:
 - 1) il titolo di possesso "compartecipazione" registrato nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole (cfr. Allegato A - sezione 2/2 punto 23 della Determinazione 12818 del 8 ottobre 2003) è da riferirsi al compartecipato; il documento comprovante tale titolo dovrà essere inserito nel fascicolo aziendale del compartecipato e del compartecipante;
 - 2) la segnalazione di situazioni di supero relative alle particelle oggetto dei contratti di cui al precedente punto 1) verrà analizzata nel rispetto della documentazione cartacea contenuta nel fascicolo aziendale.

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro,

sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

DETERMINA

- 1) dare attivazione al sistema informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole per il procedimento connesso al Regolamento CE n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei trasformati a base di ortofrutticoli, come modificato dal regolamento CE n. 444/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;
- 2) di approvare le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale relativo a:
 - a) aziende agricole, con consistenza aziendale ricadente in Regione Emilia-Romagna, aderenti ad Organizzazioni di Produttori;
 - b) aziende agricole, con consistenza aziendale ricadente in Regione Emilia-Romagna e in Regioni diverse, aderenti ad Organizzazioni di Produttori;
 - c) aziende agricole, con consistenza aziendale ricadente esclusivamente in Regioni diverse, aderenti ad Organizzazioni di Produttori;
 - d) organizzazioni di produttori e soggetti privati esercenti attività agroalimentare che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione ai sensi del Regolamento regionale 17/2003 art. 2 comma 2

secondo le specifiche situazioni risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- 1) per le aziende agricole di cui alle precedenti lettere a) e b), la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/2003 art. 6;
 - 2) per le aziende agricole di cui alla sopracitata lettera c), con consistenza aziendale ricadente esclusivamente in Regioni diverse e aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali è a cura dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna (AGREA);
 - 3) per le organizzazioni di produttori e soggetti privati esercenti attività agroalimentare di cui al punto d), alla costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli provvede la Regione Emilia-Romagna - Servizio Produzioni Vegetali;
- 3) di approvare indicazioni operative per la gestione dei fascicoli aziendali con contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, di durata inferiore ad un anno (L. 203/82, art. 56) come di seguito elencate:
- 1) il titolo di possesso "compartecipazione" registrato nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole (cfr. Allegato A - sezione 2/2 punto 23 della Determinazione 12818 del 18 ottobre 2003) è da riferirsi al compartecipato; il documento comprovante tale titolo dovrà essere inserito nel fascicolo aziendale del compartecipato e del compartecipante;
 - 2) la segnalazione di situazioni di supero relative alle particelle oggetto dei contratti di cui al precedente punto 1) verrà analizzata nel rispetto della documentazione cartacea contenuta nel fascicolo aziendale;
- 4) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

R.R. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole - Decreto Mipaf 25/05/04 - Circolare Agea n. 21/04 'Vitivinicolo - dichiarazioni 2003/2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza' (Determinazione 12057 del 6 settembre 2004)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34" ed in particolare l'art.22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese dell'8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- il regolamento CE del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il regolamento CE della Commissione n. 1623/2000 del 25

luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

- il regolamento CE della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il Regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato del settore vitivinicolo;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 25 maggio 2004, recante "Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli";
- la Circolare AGEA n. 21 del 23 luglio 2004 " VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2003/2004 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza";

Considerato che la predetta Circolare AGEA n. 21 del 23 luglio 2004 stabilisce che, per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso, mentre i soggetti non aderenti ad un CAA, che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dovranno preventivamente conferire mandato;

Atteso che:

- AGEA procede alla raccolta delle denunce di giacenza previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale;
- per i produttori non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) dovrà obbligatoriamente essere costituito il fascicolo aziendale;
- il fascicolo aziendale del produttore costituito secondo le modalità stabilite con Circolare AGEA n. 21 del 23 luglio 2004 punto 4.3.1 e 4.3.2. é conforme a quanto stabilito con il R.R.17 /2003 e con la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di agevolare il regolare svolgimento della presentazione delle dichiarazioni di giacenza 2003/2004, visto l'approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni medesime, definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del produttore, inteso quale imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.C. - i cui dati non siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole e per il quale non sia stato costituito il fascicolo aziendale - secondo le specifiche sotto riportate:

- per tali produttori, che abbiano proceduto alla trasformazione di uve fresche prodotte su terreni per i quali è stato dichiarato il possesso, la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R.17/2003 art. 6;
- i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/2003 art. 4 comma 5;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di definire le condizioni operative inerenti la

costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del produttore, inteso quale imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.C. - i cui dati non siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole e per il quale non sia stato costituito il fascicolo aziendale - secondo le specifiche sotto riportate:

- per tali produttori, che abbiano proceduto alla trasformazione di uve fresche prodotte su terreni per i quali è stato dichiarato il possesso, la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R.17/2003 art. 6;
 - i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/2003 art.4 comma 5;
- 2) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)

R.R. 17/2003 Anagrafe delle Aziende Agricole - Attivazione dell'anagrafe delle aziende agricole per i procedimenti di cui al Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. (Determinazione 3 dicembre 2004, n. 17963)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34" ed in particolare l'art.22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- la Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese dell'8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- la Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento CE del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento CE della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

- il Regolamento CE della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato del settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento CE n. 1623/2000;
- la Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, "Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo";
- la delibera della Giunta Regionale n. 1949 del 7 ottobre 2003 recante "Disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1493/99 e n.1227/ 2000 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo regionale, classificazione varietà di viti per uve da vino, tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT.";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 8 ottobre 2004 n. 2159, recante "Criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola";
- la Circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 "VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2004/2005 Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 8 luglio 2004 con il quale AGREA è riconosciuto organismo pagatore, nel territorio di competenza, per la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori di intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;

Considerato che:

- dopo valutazioni congiunte, AGREA ed il Coordinamento di AGEA, hanno definito i tempi di attuazione e le modalità di passaggio delle competenze all'Organismo Pagatore;
- per quanto attiene il Settore vitivinicolo AGEA, per la campagna 2004/2005, continuerà a gestire il settore con riferimento a:

1. Aiuti all'arricchimento ed al magazzinaggio di vini e mosti;
2. Aiuti ai succhi d'uva;

Considerato altresì che:

- la predetta Circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 stabilisce che, per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino, i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso, mentre i soggetti non aderenti ad un CAA, che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dovranno preventivamente conferire mandato;

Atteso che:

- AGEA procede alla raccolta delle denunce di raccolta uve e produzione di vino previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale;
- per i soggetti interessati non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) dovrà obbligatoriamente essere costituito il fascicolo aziendale;
- il fascicolo aziendale del produttore costituito secondo le modalità stabilite con Circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 punto 4.3.1 é da considerarsi conforme a quanto stabilito con Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, con il R.R.17 /2003 e con la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818;
- ai sensi del Regolamento CE della Commissione n. 1282/2001 art. 2 comma 2, sono esonerati dall'obbligo della presentazione:
 - a) delle dichiarazioni di raccolta uve i produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non è stato e non sarà, neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi forma;
 - b) delle dichiarazioni di produzione vinicola i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino

inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di agevolare il regolare svolgimento della presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino 2004/2005, visto l'approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni medesime, definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del produttore, i cui dati non siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, secondo le specifiche sotto riportate:

a) per i produttori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino:

1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R.17/2003 art. 6, i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/2003 art. 4 comma 5;

b) per i produttori esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino, ai sensi del Regolamento CE della Commissione n. 1282/2001 art. 2 comma 2, che intendano presentare domanda per impiantare, estirpare, reimpiantare, realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato da terzi:

1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R.17/2003 art. 6, i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/2003 art. 4 comma 5;

Le operazioni di validazione, per i soggetti di cui al citato punto b), saranno consentite ai CAA mediante le specifiche modifiche al programma informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole predisposte in accordo con AGREA;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Accertata l'assenza della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 6756 del 19/05/2004 recante "Incarichi di sostituzione, per assenza o impedimento, dei Responsabili dei Servizi della Direzione Generale Agricoltura per l'anno 2004";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di attivare, così come stabilito all'art. 10, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2003, l'anagrafe delle Aziende Agricole per i procedimenti di cui al regolamento CE della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001;
- 2) di definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del produttore, i cui dati non siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, secondo le specifiche sotto riportate:
 - a) per i produttori, tenuti alla presentazione delle

dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino:

1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R.17/2003 art. 6, i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/2003 art. 4 comma 5;
- b) per i produttori esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione di vino, ai sensi del Regolamento CE della Commissione n. 1282/2001 art. 2 comma 2, che intendano presentare domanda per impiantare, estirpare, reimpiantare, realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato da terzi:
 1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R.17/2003 art. 6, i dati contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/2003 art. 4 comma 5;
- 3) le operazioni di validazione, per i soggetti di cui al citato punto b), saranno consentite ai CAA mediante le specifiche modifiche al programma informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole predisposte in accordo con AGREA;
- 4) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Per la Responsabile del Servizio
Aiuti alle Imprese
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)

Il Direttore Generale
Agricoltura
(Dr. Dario Manghi)

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N.000226

BOLOGNA 16/01/2004

OGGETTO: R.R.17/2003 - ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE -
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE
DOMANDE DI CUI AL REG.CE N.2529/01 DEL CONSIGLIO RELATIVO
ALLA OCM NEL SETTORE DELLE CARNI OVINE CAPRINE E REG.CE
N.2550/01 DELLA COMMISSIONE.
Prot. n. (INV/04/1467)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 marzo 2002 "Modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna".

Considerato che:

- le modalità di individuazione e di attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe sono state determinate con atto della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- oltre ai procedimenti amministrativi individuati con il citato atto sono da attivare quelli collegati alle modalità di applicazione del Regolamento CE n° 2529/2001

del Consiglio, relativo alla OCM nel settore delle carni ovine caprine e del Regolamento CE n° 2550/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n° 2529/2001 per quanto riguarda il regime di premio alla pecora e/o capra;

Ritenuto pertanto necessario definire le modalità operative in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- a) per le posizioni aziendali validate nell'Anagrafe delle Aziende Agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
- b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA - sono autorizzati a validare le posizioni aziendali limitatamente ai soli dati anagrafici dell'azienda. La suddetta validazione è consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali è richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi.

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta Regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

DETERMINA

- 1) le modalità operative in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:
 - a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
 - b) per le posizioni aziendali non validate nell'Anagrafe delle Aziende Agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA - sono autorizzati a validare le posizioni aziendali limitatamente ai soli dati anagrafici dell'azienda. La suddetta validazione è consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali è richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi;
- 2) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N.002941

BOLOGNA 09/03/2004

OGGETTO: R.R.17/2003-ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI IN
MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI CUI AL
REG.CE 1254/99, RELATIVO ALLA OCM NEL SETTORE DELLE CARNI
BOVINE E REG.CE 2342/99 - REGIME DI PREMIO AL SETTORE DELLE
CARNI BOVINE
Prot. n. (INV/04/8513)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 16 marzo 2000, n. 122 "Regolamento recante modalità per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari, in attuazione del Regolamento CE 1254/99";
- Il DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 novembre 2001 "Modalità di applicazione del DM 16 marzo 2000, n. 122, recante disposizioni in materia di premi zootecnici";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna".

Considerato che:

- le modalità di individuazione e di attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe sono state determinate con atto della responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- oltre ai procedimenti amministrativi individuati con il citato atto sono da attivare quelli collegati alle modalità di applicazione del Regolamento CE n° 1254/1999 del Consiglio, relativo alla OCM nel settore delle carni bovine e del Regolamento CE n° 2342/1999 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n° 1254/1999 per quanto riguarda il regime di premio al settore delle carni bovine;

Ritenuto pertanto necessario definire le modalità operative in materia dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
- b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA - sono autorizzati a validare le posizioni aziendali limitatamente ai soli dati anagrafici dell'azienda. La suddetta validazione è consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali è richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi.

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Richiamate:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle responsabilità di Servizio, l'istituzione delle posizioni dirigenziali *professional* ed il conferimento dei relativi incarichi, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 dicembre 2001;
- le determinazioni dello stesso Direttore Generale n. 1289, in data 22 febbraio 2002, e n. 7321, in data 23 giugno 2003, con le quali rispettivamente sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali *professional*;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta n. 2554, in data 9 dicembre 2003, concernente disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di livelli dirigenziale;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 17325 in data 23 dicembre 2003, con la quale sono stati prorogati al 31 marzo 2004 gli incarichi di livello dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

DETERMINA

- 1) di definire le modalità operative in materia dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;

b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA - sono autorizzati a validare le posizioni aziendali limitatamente ai soli dati anagrafici dell'azienda. La suddetta validazione è consentita solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali è richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi;

2) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna".

Considerato che:

- occorre procedere gradualmente all'attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe così come è stato determinato con atto della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano quelli collegati al Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 2E "Indennità compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" - Approvazione delle disposizioni applicative per l'annualità 2004 - come determinato con Deliberazione di Giunta n.566 del 29/03/2004;

Ritenuto pertanto necessario definire:

- le condizioni operative relative alle modalità di gestione della domanda di indennità compensative di cui al citato PRSR Misura 2E, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:
 - a) per le domande riferite a posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
 - b) per le domande riferite a posizioni aziendali parzialmente validate nell'anagrafe delle aziende agricole, secondo le modalità stabilite con le Determinazioni della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 226 del 16/1/2004, n. 2941 del 9/3/2004 e n. 3588 del 22/03/2004, è richiesta la validazione completa estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi;
 - c) per le domande di cui al precedente punto b), possono essere omesse le informazioni riferite alla fascia altimetrica, che non risultano in banca dati, e che non sono ritenute indispensabili ai fini del provvedimento di cui alla Deliberazione di Giunta n.566 del 29/03/2004;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- di definire le condizioni operative relative alle modalità di gestione della domanda di indennità compensative di cui al citato PRSR Misura 2E, secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:
 - a) per le domande riferite a posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
 - b) per le domande riferite a posizioni aziendali parzialmente validate nell'anagrafe delle aziende agricole, secondo le modalità stabilite con le Determinazioni della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 226 del 16/1/2004, n. 2941 del 9/3/2004 e n. 3588 del 22/03/2004, è richiesta la validazione completa estesa anche alle informazioni relative alla situazione dei possessi;
 - c) per le domande di cui al precedente punto b), possono essere omesse le informazioni riferite alla fascia altimetrica, che non risultano in banca dati, e che non sono ritenute indispensabili ai fini del provvedimento di cui alla Deliberazione di Giunta n.566 del 29/03/2004;
- di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)

R.R. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole - Attivazione dell'anagrafe per i procedimenti collegati al PRSR Reg.(CE) 1257/99 Misura 1c 'Formaz.2004 formaz.individuale'- Misura 1g 'Miglioramento condizioni di trasform. commercializ. prodotti agricoli'. (Determinazione 1 febbraio 2005, n. 962)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 2548 del 29 dicembre 2000 "Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 Misura 1G. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e dell'avviso pubblico per la richiesta dei contributi";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 28 gennaio 2002 "Piano Regionale di Sviluppo Rurale - Misura 1G - Approvazione delle graduatorie per settore delle domande presentate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2548/2000";

- La Delibera di Giunta Regionale n. 2639 del 15 dicembre 2003 "PRSR 2000 - 2006 Misura 1G. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e del secondo avviso pubblico per la richiesta dei contributi";
- La Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 14766 del 15 ottobre 2004 "Reg. CE 1257/99 PRSR 200 - 2006 - Misura 1G - Approvazione delle graduatorie per settore delle domande presentate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2639/2003";
- Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000 - 2006. Misura 1C - Formazione anno 2004 - "Formazione individuale";

Considerato che:

- occorre procedere gradualmente all'attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe così come è stato determinato con atto della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i procedimenti amministrativi attivati rientrano quelli collegati al Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1G "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e dell'avviso pubblico per la richiesta dei contributi - come determinato con Deliberazione di Giunta n.2548/2000 e n. 2639/2003;
- le graduatorie per settore delle domande presentate ai sensi delle citate Deliberazioni sono state approvate con Deliberazione n. 107/2002 e con Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.14766/2004;
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano quelli collegati al Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1C "Formazione anno 2004 - Formazione individuale";

Ritenuto pertanto necessario definire:

- le condizioni relative ai beneficiari delle domande presentate ai sensi del citato PRSR - Misura 1C "Formazione anno 2004 - Formazione individuale", secondo

le specifiche situazioni gestionali risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- a) il finanziamento della formazione e dell'aggiornamento è rivolto a imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di aziende agricole, di imprese agro-alimentari e forestali che abbiano sottoscritto impegni o richiesto contributi sulle Misure previste dal PRSR;
- b) le aziende agricole, agro-alimentari e forestali, di cui al citato punto a) devono essere iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole ed avere il fascicolo aziendale debitamente validato - a norma dell'art.4 comma 5 del Regolamento - esonerando le aziende agricole medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;

Ritenuto altresì necessario:

- definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali relativi ai procedimenti amministrativi collegati al Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1G " Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e dell'avviso pubblico per la richiesta dei contributi - come determinato con Deliberazione di Giunta n.2548/2000 e n. 2639/2003;
- stabilire che, per le imprese agro-alimentari, che hanno richiesto contributi sul PRSR - attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1G, alla costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli provvede la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle Imprese;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17

dicembre 2001;

- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di dare attivazione al sistema informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole per i procedimenti amministrativi collegati al Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1C "Formazione anno 2004 - Formazione individuale";
- 2) di dare attivazione al sistema informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole per i procedimenti amministrativi collegati al Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) in attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1G - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e dell'avviso pubblico per la richiesta dei contributi - come determinato con Deliberazione di Giunta n.2548/2000 e n. 2639/2003;
- 3) di definire che, per le imprese agro-alimentari, che hanno richiesto contributi sul PRSR - attuazione del Reg. (CE) 1257/99 - Misura 1G, alla costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli provvede la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle Imprese;
- 4) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre

2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

- La L.R. 20 gennaio 2004, n.3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle L.R. 19 gennaio 1998, n.3 e 21 agosto 2001, n.31;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale n. 6381 del 12/05/2004 "L.R. 20 gennaio 2004, n.3 - Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle L.R. 19 gennaio 1998, n.3 e 21 agosto 2001, n.31 - Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività sementiera;

Considerato che:

- occorre procedere gradualmente all'attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe così come è stato determinato con atto della responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano quelli collegati alla citata L.R. 3/2004 recante norme in materia di tutela fitosanitaria;

Atteso che:

- le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali disciplinate dalla L.R.3/2004 sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione;
- il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria;
- i soggetti che debbono essere in possesso della citata autorizzazione sono quelli elencati all'art.2 comma 3, della citata L.R. 3/2004;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire il regolare rilascio delle previste autorizzazioni, definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione

ed aggiornamento dei fascicoli aziendali secondo le specifiche situazioni risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- 1) per i soggetti di cui all'art.2 comma 3, lettera a) della L.R. 3/2004, la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/2003 art. 6;
- 2) per i soggetti di cui all'art.2 comma 3, lettere b),c),d),e),f), della L.R. 3/2004, alla costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli provvede la Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di dare attivazione al sistema informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole secondo le condizioni definite dalla L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in

materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 Agosto 2001, n. 31;

- 2) di definire le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli aziendali secondo le specifiche situazioni risultanti nelle fattispecie sotto riportate:
 - 1) per i soggetti di cui all'art.2 comma 3, lettera a) della L.R. 3/2004, la costituzione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/2003 art. 6;
 - 2) per i soggetti di cui all'art.2 comma 3, lettera b),c),d),e),f) della L.R. 3/2004, alla costituzione, conservazione ed aggiornamento dei fascicoli provvede la Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario Regionale;
- 3) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

L.R. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole - attivazione dell'anagrafe per i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di Flavescenza dorata nei vigneti. (Determinazione del 9 marzo 2005, n.2975)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 31 maggio 2000 concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2214 del 22 ottobre 2001 "Criteri per l'applicazione del Decreto 9 aprile 2001 concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti", modificata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 31 marzo 2003;

Considerato che:

- il Regolamento Regionale n. 17 del 15/09/2003 stabilisce, fra l'altro, che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe;
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano quelli collegati alla citata Legge 987/1931, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
- i beneficiari dei contributi sono le aziende agricole che rispondono ai requisiti stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2214/2001 modificata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2003;

Ritenuto pertanto necessario al fine di consentire la regolare presentazione delle domande per l'accesso ai benefici per gli interventi negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata:

- procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole per i procedimenti amministrativi concernenti le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti;
- avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole per la gestione delle domande e la successiva formulazione delle graduatorie, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale

n. 2214/2001 modificata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2003;

- avvalersi delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'Anagrafe delle Aziende Agricole - debitamente validate a norma dell'art.4 comma 5 del Regolamento, esonerando le medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- di procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole per i procedimenti amministrativi concernenti le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti;
- di avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole per la gestione delle domande e la successiva formulazione delle graduatorie, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2214/2001 modificata con la Deliberazione della Giunta

Regionale n. 551/2003;

- di avvalersi delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'Anagrafe delle Aziende Agricole - debitamente validate a norma dell'art.4 comma 5 del Regolamento - esonerando le medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;
- di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- L.R. 14 maggio 1975, n. 31 "Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola";
- La Delibera di Giunta Regionale n.1210 del 21 giugno 2004 "L.R. 31/75, art.5, lett. d) ed e) Approvazione Programma Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi finalizzati alla difesa antigrandine ed antibrina. - Avviso pubblico per la presentazione delle domande.";
- La Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 8764 del 30 giugno 2004 "L.R. 14 maggio 1975, n. 31, art.5 lett. d) ed e) Interventi contributivi

finalizzati alla difesa antigrandine ed antibrina. -
Approvazione modulistica e documentazione di supporto."

Considerato che:

- l'Anagrafe delle Aziende Agricole nasce per semplificare le relazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, per aumentare il livello d'efficienza dell'azione amministrativa, in un'ottica d'effettivo supporto delle attività amministrative;
- il Programma Operativo approvato con la citata Deliberazione n. 1210 del 21 giugno 2004, stabilisce che le Aziende Agricole, al momento della presentazione della domanda, devono essere iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole ed avere il fascicolo aziendale validato;
- per tale programma operativo è stato predisposto uno specifico pacchetto informatico per la raccolta delle domande e la semplificazione della fase istruttoria;

Ritenuto pertanto necessario:

- avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole per la gestione delle domande relative al Programma Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi finalizzati alla difesa antigrandine ed antibrina L.R. 31/75, art.5, lett. d) ed e);
- ritenere validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole alla data di presentazione della domanda, esonerando le medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole per la gestione delle domande relative al Programma Operativo per l'attuazione degli interventi contributivi finalizzati alla difesa antigrandine ed antibrina L.R. 31/75, art.5, lett. d) ed e);
- 2) di ritenere validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole alla data di presentazione della domanda, esonerando le medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;
- 3) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

R.R. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole - attivazione dell'anagrafe delle aziende agricole per i procedimenti amministrativi collegati al D.Lgs. 99/2004 - Rilascio degli attestati da parte dell'amministrazione procedente (Determinazione 6 settembre 2004, n. 12044)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- La Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- Il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- La determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- Il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 recante " Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), i), e), della legge 7 marzo 2003 , n. 38";

Considerato che:

- il Regolamento Regionale n. 17 del 15/09/2003 stabilisce, fra l'altro, che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe;
- il richiedente la qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto, è tenuto ad evidenziare se l'azienda, nella quale esercita o eserciterà la sua professione di imprenditore agricolo professionale, è iscritta all'Anagrafe delle Aziende Agricole. Qualora l'azienda non sia iscritta nell'Anagrafe delle Aziende Agricole questa dovrà essere registrata prima della presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;
- l'Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto deve avvalersi, ai sensi del comma 2 art. 2 del R.R.17/2003, delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'anagrafe debitamente validate a norma dell'art.4 comma 5 del Regolamento citato;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire il regolare rilascio degli attestati da parte dell'Amministrazione procedente all'attivazione dell'anagrafe delle Aziende Agricole anche per i procedimenti amministrativi collegati al citato D.Lgs 99/2004;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di avvalersi, ai sensi del comma 2 art. 2 del R.R. 17/2003, delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'anagrafe, debitamente validate, anche per i procedimenti amministrativi collegati al citato D. Lgs. 99/2004, al fine di consentire il regolare rilascio degli attestati da parte dell'Amministrazione procedente;
- 2) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)

R.R. 17/2003 Anagrafe delle aziende agricole - Attivazione dell' Anagrafe delle aziende agricole per i procedimenti amministrativi collegati all'applicazione degli aiuti previsti dalla L.185/92 e successive modificazioni e dal D.Lgs 102/2004.(Determinazione 28 gennaio 2005, n. 779)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- la Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- la Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, " Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";
- la Legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale", ed in particolare l'art. 2, che nel definire le procedure da attuare per l'attivazione degli aiuti stabilisce che le Regioni, attuata la procedura di delimitazione del territorio

colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano la proposta di eccezionalità dell'evento ed individuano le provvidenze da concedere tra quelle previste dall'art. 3 della stessa legge e la relativa richiesta di spesa;

- il Decreto-Legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni nella Legge 13 novembre 2002, n. 256, con il quale, tra l'altro, sono state apportate modificazioni alla citata Legge n. 185/92;
- il Decreto-Legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2003, n. 268, con il quale, tra l'altro, sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 185/92;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
- il Decreto-Legge 24 giugno 2004, n. 157, recante "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca", convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2004, n. 204, ed in particolare l'art. 2, comma 1-quater, con il quale viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, del sopra citato Decreto Legislativo n. 102/2004, sono applicate a partire dall'anno 2005;
- la deliberazione di G.R. n. 1278 del 28 giugno 2004 "Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 102 - Proposta declaratoria eccezionalità piogge persistenti periodo tra il 20.02.2004 ed il 09.05.2004 che hanno colpito territori province di Bologna - Modena - Parma. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili";
- la deliberazione di G.R. n. 1536 del 30 luglio 2004 "Delibera n. 1278/2004 concernente delimitazione aree danneggiate da piogge persistenti periodo 20.02.2004 - 09.05.2004 ed individuazione provvidenze applicabili

Decreto Legislativo n. 102/2004. Integrazione provvidenze applicabili su aree territorio provinciale di Bologna";

- la deliberazione di G.R. n. 1815 del 13 settembre 2004 "Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 102 - Proposta declaratoria eccezionalità grandinate che hanno colpito territori province di Forlì-Cesena - Piacenza e Ravenna nei mesi di giugno e luglio 2004. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili";
- la deliberazione di G.R. n. 1860 del 20 settembre 2004 "Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 102 - Proposta declaratoria eccezionalità grandinate che hanno colpito territori province Bologna, Ferrara e Modena. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2005 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna, nelle province di Bologna e Ferrara";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2005 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 gennaio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna";

Considerato che:

- il Regolamento Regionale n. 17 del 15/09/2003 stabilisce, fra l'altro, che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'Anagrafe;
- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati rientrano quelli collegati ai citati Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con i

quali è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi nelle province indicate nei DD.MM. medesimi, per effetto dei danni alle produzioni dei territori elencati in cui possono trovare, tra l'altro, applicazione:

- le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della Legge 14 febbraio 1992, n.185, nel testo modificato dal Decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n.256;
- le specifiche misure di intervento previste dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 art. 5, comma 2 - lettere a),b)e d) - comma 3 e comma 6;
- secondo quanto stabilito dal R.R. 17/2003 sono ammissibili all'aiuto le aziende agricole iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole;

Ritenuto pertanto necessario al fine di consentire la regolare presentazione delle domande e la successiva formulazione delle graduatorie per l'accesso agli aiuti di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n.185, nel testo modificato dal D.L. 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla Legge 13 novembre 2002, n.256 e dal D.Lgs 102/2004:

- procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole anche per i procedimenti amministrativi collegati all'applicazione degli aiuti previsti dalla Legge 185/92 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 102/04;
- avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole per la gestione delle domande;
- avvalersi delle informazioni registrate nell'Anagrafe delle Aziende Agricole - debitamente validate a norma dell'art.4 comma 5 del Regolamento - esonerando le aziende agricole medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore

Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della Direzione, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole anche per i procedimenti amministrativi collegati all'applicazione degli aiuti previsti dalla Legge 185/92 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 102/04;
- 2) di avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle Aziende Agricole per la gestione delle domande e la successiva formulazione delle graduatorie;
- 3) di avvalersi delle informazioni registrate nell'Anagrafe delle Aziende Agricole - debitamente validate a norma dell'art.4 comma 5 del R.R. 17/2003 - esonerando le aziende agricole medesime dalla presentazione della documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio informatizzato;
- 4) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE
(DOTT.SSA TERESITA PERGOLOTTI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ATTO DEL DIRIGENTE DETERMINAZIONE
N. 016505 DEL 03/12/2003

PROTOCOLLO INV/03/35059 DEL 03/12/2003

ASSESSORATO AGRICOLTURA. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

OGGETTO: R.R. 17/2003 - ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO FISCALE SUI
CARBURANTI AGRICOLI D.M. 454/2001 - (UMA).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si è data attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";

Considerato che:

- occorre procedere gradualmente all'attivazione dei singoli sistemi collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe così come è stato determinato con atto della responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i citati procedimenti amministrativi rientrano quelli collegati al regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale sui carburanti agricoli (DM 454/2001);

Ritenuto pertanto necessario definire le condizioni operative relative alle modalità di gestione della domanda di ammissione al beneficio fiscale sui carburanti agricoli di

cui al DM 454/2001 (UMA) secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:

- a) per le domande riferite a posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
- b) per le domande riferite a posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole, ma che non implicano variazioni della situazione anagrafica e dei possessi, si dovrà operare con il sistema tuttora attivo del procedimento UMA e dovranno essere utilizzati i dati in esso contenuti;
- c) per le domande riferite a posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole, ma che implicano variazioni della situazione anagrafica e dei possessi, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
 - 1. modificare esclusivamente il relativo dato anagrafico sul sistema informativo dell'anagrafe delle aziende agricole;
 - 2. compilare la domanda sul sistema tuttora attivo del procedimento UMA;
 - 3. consegnare, contestualmente alla domanda, la documentazione a supporto delle variazioni all'ufficio competente;
- d) per le aziende agricole che presentano per la prima volta domanda di ammissione al beneficio fiscale sui carburanti agricoli, si dovrà preventivamente procedere alla iscrizione delle stesse nell'Anagrafe delle Aziende Agricole secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 17/2003;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e

funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Richiamate:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle responsabilità di Servizio, l'istituzione delle posizioni dirigenziali *professional* ed il conferimento dei relativi incarichi, nonché la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 3021 del 28 dicembre 2001;
- le determinazioni dello stesso Direttore Generale n. 1289, in data 22 febbraio 2002, e n. 7321, in data 23 giugno 2003, con le quali rispettivamente sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali *professional*;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

DETERMINA

- 1) di definire le condizioni operative relative alle modalità di gestione della domanda di ammissione al beneficio fiscale sui carburanti agricoli di cui al DM 454/2001 (UMA) secondo le specifiche situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:
 - a) per le domande riferite a posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende agricole, dovranno essere considerate validi i dati contenuti nel sistema informatizzato dell'anagrafe;
 - b) per le domande riferite a posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole, ma che non implicano variazioni della situazione anagrafica e dei possessi, si dovrà operare con il sistema tuttora attivo del procedimento UMA e dovranno essere utilizzati i dati in esso contenuti;
 - c) per le domande riferite a posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle aziende agricole, ma che implicano variazioni della situazione

anagrafica e dei possessi, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

1. modificare esclusivamente il relativo dato anagrafico sul sistema informativo dell'anagrafe delle aziende agricole;
 2. compilare la domanda sul sistema tuttora attivo del procedimento UMA;
 3. consegnare, contestualmente alla domanda, la documentazione a supporto delle variazioni all'ufficio competente;
- d) per le aziende agricole che presentano per la prima volta domanda di ammissione al beneficio fiscale sui carburanti agricoli, si dovrà preventivamente procedere alla iscrizione delle stesse nell'Anagrafe delle Aziende Agricole secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 17/2003.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI
ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Teresita Pergolotti)